



CITTA' DI PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 11 del Reg.

Data 22 Maggio 2013

OGGETTO: *ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.*

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **18.45** e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla **prima** convocazione **ordinaria** di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1)	ANELLO Fabrizio	P	
2)	CALLIPO Gianluca	P	
3)	GAGLIOTI Antonio		A
4)	GAMMO Francesco Antonio		A
5)	MAGLIA Giacinto	P	
6)	MARINO Holmo Cristiano Giorgio Giuseppe		A
7)	MAZZEI Mariacristina	P	
8)	PAGNOTTA Vincenzo	P	
9)	PERRI Pasquale		A
10)	PROCOPIO Francesco	P	
11)	PULITANO Raffaele	P	
		Presenti n.	07
		Assenti n.	04

Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il **Dr. Vincenzo PAGNOTTA..**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Domenico Libero SCUGLIA.**

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: ///

La seduta è pubblica.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 4 del decreto legislativo n. 23, del 14/03/2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale", ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- il medesimo articolo 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- i Comuni con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011;

RITENUTO opportuno provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Pizzo il cui territorio è caratterizzato da consistenti flussi turistici che, pur rappresentando una risorsa significativa per l'indotto economico, comportano tuttavia spese aggiuntive a carico del bilancio comunale sia per l'erogazione di adeguati servizi pubblici locali, che per la complessiva manutenzione del territorio e, più in generale, per garantire un adeguato livello di iniziative, manifestazioni e servizi di rilevanza turistica;

PRESO ATTO che l'entrata tributaria conseguente risulta essere indispensabile per assicurare gli equilibri di bilancio annuale e pluriennale;

VALUTATO a tal fine di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente, in particolare, l'individuazione delle esenzioni, degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, delle modalità di versamento e delle dichiarazioni al Comune di Pizzo, nonché delle sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

CONSIDERATO che come disposto dal citato articolo 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il testo del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. A), proposto per l'approvazione e che all'articolo 4, comma 3, testualmente recita: "L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi dal 01 giugno di ciascun anno al 30 settembre";

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di che trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative emanate in materia;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta di soggiorno;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore l'01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento comunale ai sensi dell'articolo 14, comma 19, del D.L. n. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa

copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RELAZIONA l'Assessore **MAGLIA**;

Il **Sindaco** presenta un emendamento: *Far decorrere l'imposta dal 1° Luglio per il primo anno, una tariffa uguale per tutte le strutture ricettive e l'esenzione fino al 16° anno di età;*

Si vota l'emendamento complessivamente e si ottiene il seguente risultato: votazione favorevole all'unanimità;

Di seguito, con voti favorevoli all'unanimità, espressi nei modi di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A

- 1) **Di istituire** per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno, così come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011.
- 2) **Di approvare** il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (all. A) e che prevede l'applicazione dell'imposta con decorrenza dal 01 giugno al 30 settembre di ciascun anno, con esclusione del corrente anno per il quale decorre dal 01 luglio.
- 3) **Di escludere** il pagamento per un'età inferiore ai 16 anni.
- 4) **Di stabilire**, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, le seguenti aliquote:
 - strutture ricettive da 1 a 3 stelle: aliquota pari ad Euro 1,00 per persona per pernottamento;
 - strutture ricettive da 4 a 5 stelle: aliquota pari ad Euro 1,00 per persona per pernottamento.
- 5) **Di stabilire** che le misure dell'imposta di soggiorno saranno comunque approvate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2013 e che, per gli anni successivi, qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le misure di imposta applicate nell'esercizio precedente.
- 6) **Di trasmettere**, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo PAGNOTTA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Domenico Libero SCUGLIA

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente in data _____ al n. _____ del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'addetto al Servizio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente in data _____ al n. _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Pizzo _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Domenico Libero SCUGLIA



COMUNE DI PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
NELLA CITTA' DI PIZZO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 22/05/2013

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI PIZZO

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Pizzo, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.
3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Pizzo, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Pizzo, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.
3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi dal 1 giugno di ciascun anno al 30 settembre.

Articolo 5

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al sedicesimo anno di età;
 - b) I malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale ed eventuale/i accompagnatore/i,
 - c) I portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica ed il loro o i loro accompagnatore/i.
 - d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
 - e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale.

Articolo 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato separatamente l'importo dell'imposta di soggiorno. In alternativa il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296 del 27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 7

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pizzo sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

Articolo 8

VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pizzo dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre, con le seguenti modalità:
 - a) a mezzo versamento sul c/c postale intestato al Comune di Pizzo servizio Tesoreria n. 65832701 indicando come causale " versamento Imposta di soggiorno periodo dal...al..." oppure mediante bonifico bancario Codice Iban: IT95R076010440000065832701 con la medesima causale.

- b) mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun bimestre il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 10

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente **art. 9**.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11

SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata edocumentata da presentare al Comune di Pizzo almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non è rimborsata o compensata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 14

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I gestori di strutture ricettive che avessero già stipulato contratti con Tour Operator, Agenti di Viaggio o altri soggetti, dovranno tempestivamente darne adeguata informazione, comunicando gli importi dovuti a seguito dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.

2. I Tour Operator, Agenti di Viaggio o altri soggetti a loro volta sono tenuti a darne tempestiva comunicazione ai loro clienti finali, prima della partenza programmata, informandoli che l'imposta di soggiorno sopra citata sarà da loro dovuta direttamente all'albergo.

Articolo 16

COMUNICAZIONE

1. Ai sensi dell' art. 52 c. 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del D.L. n.201/2011,convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia edelle Finanze – Dipartimento delle Finanze.